

N. R.G. 2015.



TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Giudice del Lavoro Dott. Angelo Riccio Cobucci

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30 giugno 2015 nell'ambito del procedimento promosso con ricorso ex art. 700 c.p.c.

da

RICORRENTI

contro

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore con domicilio presso l'Avvocatura dello Stato di Trieste;

AMBITO TERRITORIALE DI PORDENONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

con il dott. S. Caravelli

RESISTENTI

PREMESSO



- che le ricorrenti sono insegnati precarie, abilitate alla professione docente in virtù dei titoli abilitanti di diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 al termine di corsi quadriennali dell'Istituto Magistrale, e , del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 al termine di corsi quinquennali sperimentali dell'Istituto Magistrale;
- che le ricorrenti sono attualmente inserite nelle graduatorie di circolo e di istituto, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato;
- che il D.M. 235/2014 non ha concesso ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l'A.S. 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato;
- che tale decreto ha previsto soltanto la possibilità di presentare la domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria, facoltà concessa ai docenti già inseriti nelle G.A.E. e registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on- line" (tale piattaforma web non dà la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico MIUR e pertanto di poter presentare suddetta domanda);
- che le ricorrenti
 - adivano il Tribunale di Pordenone depositando ricorso ex art. 700 c.p.c. in data 10.06.2015 per sentire riconoscere la validità della domanda presentata in via cartacea e il diritto all' inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento (G.A.E.) definitive dell'Ambito Territoriale di Pordenone, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) valide per gli anni 2014/2017.



OSSERVA

In punto giurisdizione non va sottaciuto come in tali tipi di fattispecie, proprio perché riguardanti posizioni di diritto soggettivo, più volte la Suprema Corte ha espresso pareri concordanti nel distinguere ciò che è materia del Giudice Amministrativo da ciò che concerne la cognizione del Giudice Civile. In materia di graduatorie permanenti del personale docente della Scuola la giurisdizione spetta al G.O., venendo in esso assunti la capacità e i poteri del datore di lavoro, di fronte al quale sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità della legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (Cass SS.UU. n. 27991/2013). L'oggetto dell'impugnazione della causa presentata avanti al Tar per il Lazio, da cui poi è scaturito il regolamento preventivo di giurisdizione che ha portato all'emanazione dell'ordinanza sopracitata, era esclusivamente il D.M. n. 44 del 2011 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli aa.ss. 2011/2013.

In tale pronuncia, infatti, si ricorda che la giurisdizione si deve attribuire al giudice amministrativo *"in ipotesi di impugnazione del solo D.M. che regola i criteri di ammissione alle graduatorie ad esaurimento senza alcun coinvolgimento delle singole graduatorie provinciali"*. Secondo i giudici della Cassazione, dunque, *"Essendo le censure dirette proprio e solo nei confronti del menzionato D.M., sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo"* (Cass. SS. UU. n. 27991/2013).

Il caso di specie, invece, è ben diverso.

L'oggetto del presente ricorso non riguarda l'impugnazione del decreto ministeriale, ma l'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento per concorrere alla stipula di contratti di lavoro. La domanda cautelare, infatti, mira proprio alla partecipazione al piano straordinario di assunzioni o, comunque, all'inserimento in graduatoria in vista delle assunzione (anche per contratti a tempo determinato) che il Ministero disporrà per l'a.s.



Accoglimento totale n. cronol. 1016/2015 del 20/07/2015
RG n.

2015/2016. Nel caso di specie, l'Adunanza Plenaria ha osservato che, con riferimento all'inserimento degli aspiranti nelle graduatorie scolastiche, deve ritenersi esclusa la configurabilità di una "procedura concorsuale" ai sensi dell'art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 165 del 2001: da un lato si è, infatti, in presenza di atti gestori del datore di lavoro pubblico a seguito della già avvenuta instaurazione del rapporto di pubblico impiego (ciò, evidentemente, con riferimento a chi si trovi già collocato nelle graduatorie); dall'altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo. Gli Ermellini con plurime pronunzie hanno ribadito nel corso di questi anni che le controversie promosse per l'accertamento del diritto dei docenti a non essere collocati in coda rispetto ai docenti già inclusi in queste ultime graduatorie (diritto nella specie negato dall'amministrazione in applicazione del divieto previsto dal D.M. 8 aprile 2009, n. 42), appartengono alla giurisdizione ordinaria, venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), a fronte dei quali sono configurabili solo diritti soggettivi, ed avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

Passando ora alla disamina dei presupposti indefettibili per l'accoglimento della domanda formulata ex art. 700 c.p.c. si evidenzia

a) Sul fumus boni iuris

Il diritto delle ricorrenti è stato riconosciuto con la recente sentenza del Consiglio di Stato che ha specificatamente evidenziato come i criteri fissati dal D.M. n.235/2014 nella parte in cui precludevano ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno accademico 2001/2002 l'accesso alle graduatorie siano illegittimi e conseguentemente annullabili, riconoscendo fondate le pretese di quei ricorrenti al loro inserimento nelle fasce delle



graduatorie ad esaurimento in quanto possessori di un titolo abilitante.

Si richiama la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, che nel trasformare le graduatorie da permanenti ad esaurimenti ha disposto:

«...la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. (...)Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 PER I DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE».

L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, escludendo la possibilità di nuovi inserimenti, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei "DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE".

La normativa è chiarissima e parla di abilitazione come valido titolo di accesso alle graduatorie. La Legge finanziaria n. 296/06, dunque, ha inteso semplicemente determinare la chiusura a inserimenti di NUOVI abilitati nella terza fascia della graduatoria. LE RICORRENTI NON SONO NUOVI ABILITATI IN QUANTO IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO ABILITANTE E' AVVENUTO PER TUTTE ENTRO L'A.S. 2001/2002.

Nella fattispecie di cui è causa le odierne attrici hanno presentato la domanda, ma in maniera cartacea, immediatamente dopo aver avuto conoscenza del D.P.R. n.235/2014. Infatti nel



detto DM (235/2014) si legge all'art. 10, rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni", al comma 2, lettera b, stabilisce che "È MOTIVO DI ESCLUSIONE LA DOMANDA PRESENTATA IN MODALITÀ DIFFORME DA QUANTO PREVISTO DALL'ART. 9, COMMI 2 E 3". Ciò che rileva, pertanto, ai fini dell'invocato provvedimento cautelare è la mancata possibilità di poter presentare la domanda sulla piattaforma telematica "istanze on line" e quindi di poter partecipare al piano straordinario delle assunzioni.

Infine il sopracitato DM 235/2014, riprendendo un precedente parere del Consiglio di Stato, riconosceva come titolo abilitante il conseguimento del diploma magistrale avvenuto entro l'anno accademico 2001/2002. Non può quindi parlarsi di prescrizione del diritto in quanto in base all'art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Tale posizione soggettiva è venuta ad esistere solo alla fine del 2013 con il riconoscimento della Cassazione attraverso le SS.UU n. 27991, con il parere positivo del Consiglio di Stato e il D.P.R. n. 235/2014. Le ricorrenti pertanto non hanno visto prescrivere alcun diritto poiché sino al 2014 esso non le era mai stato riconosciuto.

b) Sul periculum in mora

La mancata possibilità di accedere all'aggiornamento delle domande sulla piattaforma web "istanze on-line" con conseguente mancato inserimento nella terza fascia delle G.A.E., possedendo il titolo abilitante, ha fatto perdere la possibilità di assunzione in ruolo in quanto tali graduatorie sono utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato.

È del tutto evidente la sussistenza dei presupposti per concedere la tutela cautelare.

Il Consiglio dei Ministri, infatti, ha recentemente deciso di attuare un piano straordinario di oltre 100.000 assunzioni da effettuarsi nel mese di agosto del corrente anno. Tale piano straordinario di assunzioni rappresenta, con tutta evidenza, un tentativo di sanare l'abuso perpetuato nei confronti dei precari storici che, come i docenti oggi ricorrenti, per molti anni



Accoglimento totale n. cronol. 1016/2015 del 20/07/2015
RG n.

sono stati utilizzati per coprire posti vacanti con contratti a tempo determinato. Tale piano potrà riguardare esclusivamente i docenti inseriti "a pieno titolo" nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall'art. 399 del D. Lgs 297/1994.

Le odierne ricorrenti, quindi, non essendo al momento presenti in tali graduatorie anche in ragione del fatto che non possono presentare la domanda in via telematica, senza la tutela cautelare non potrebbero aspirare all'assunzione a tempo indeterminato.

Va ritenuta pertanto la fondatezza delle ragioni vantate dalle Sig.re

Nondimeno le complessive ragioni della decisione nonché la natura interpretativa delle questioni trattate inducono ad una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

In accoglimento della domanda proposta in via d'urgenza e ritenuta utilmente formulata la domanda in forma cartacea con tutti i titoli e i servizi oggetto di valutazione da parte del M.I.U.R.

- 1) Accoglie le domande delle ricorrenti tutte finalizzate all'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento ad ogni effetto di legge e in particolare ai fini della loro partecipazione al piano straordinario di immissione al ruolo;
- 2) Dichiara integralmente compensante le spese di lite fra le parti.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Pordenone, li 14.07.2015

IL GIUDICE

Dott. Angelo Riccio Cobucci

